



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 19.10.2012)

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI	2
Art. 1 - Oggetto del regolamento	2
Art. 2 - Modalità di esecuzione	2
Art. 3 - limiti di Importo e divieto di frazionamento	2
TITOLO II – INTERVENTI ORDINARI	3
Art. 4 - Tipologia dei lavori eseguibili in economia	3
Art. 5 – Tipologia delle forniture eseguibili in economia	4
Art. 6 – Tipologia dei servizi eseguibili in economia	6
Art. 7 - Interventi misti	8
Art. 8 - Affidamento dei lavori eseguibili in economia	8
Art. 9 - Affidamento delle forniture e dei servizi eseguibili in economia	8
TITOLO III – PROCEDIMENTO	9
Art. 10 - Responsabile del Procedimento	9
Art. 11 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta	9
Art. 12 – Interventi eseguiti per cottimo fiduciario	9
Art. 13 - Atti della procedura	10
Art. 14 - Scelta del contraente	10
Art. 15 - Offerta economicamente più vantaggiosa	11
Art. 16 – Accordo quadro (ex contratto aperto)	11
Art. 17 – Garanzie	12
Art.18 - Forma della stipulazione	12
Art. 19 - Contenuto dell’atto di cottimo	12
Art. 20 - Norma finale	13
TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI	13
Art. 21 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette	13
Art. 22 - Disposizioni speciali per i servizi legali	13
Art. 23 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici	14
TITOLO V – COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI DI FIDUCIA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI ..	16
Art. 24 - Istituzione degli Elenchi	16
Art. 25 – Iscrizione agli Elenchi per l'affidamento dei lavori	16
Art. 26 – Istanza di iscrizione e documenti da allegare	16
Art. 27 – Documenti da allegare all’istanza	16
Art. 28 – Procedura per l’iscrizione	17
Art. 29 – Limitazioni	17
TITOLO VI – NORME FINALI	18
Art. 30 – Rinvio	18
Art. 31 – Pubblicità	18
Art. 32 – Entrata in vigore	18

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le acquisizioni in economia dei lavori, forniture e servizi, effettuate ai sensi dell'art.125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* e s. m. e i., secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”* e s. m. e i., così come recepiti nella Regione Siciliana dalla Legge Regionale 12 luglio 2011, n.12 *Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*.

Art. 2 - Modalità di esecuzione

1- Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario;

2- Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

3- Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

Art. 3 - limiti di Importo e divieto di frazionamento

1- I Lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000 euro, al netto escluso gli oneri fiscali, così come disposto dal comma 5 dell'art 125 del D.lgs n.163/2006 e s.m.i.

2 -I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, al netto escluso gli oneri fiscali, così come disposto dal comma 5 dell'art 125 del D.lgs n.163/2006 e s.m.i.

3 - Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 193.000 euro, al netto escluso gli oneri fiscali, così come disposto dal comma 9 dell'art 125 del D.lgs n.163/2006 e s.m.i.

4 - Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente regolamento, può essere artificialmente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

5 – Non sono considerati artificialmente frazionati:

- a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
- b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 7 separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

6 – I limiti di importo di cui ai commi 1, 2 e 3 sono automaticamente adeguati agli importi stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 20.08.2001 n. 384, in relazione ai diversi limiti fissati dalle successive normative comunitarie in materia.

TITOLO II – INTERVENTI ORDINARI

Art. 4 - Tipologia dei lavori eseguibili in economia

1 - I lavori eseguibili in economia sono individuati nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del D.lgs n. 163/2006 e s. m. e i.;
- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

2 - Nell'ambito delle categorie sopra riportate sono individuati, ai sensi del comma 6 dell'art. 125 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., i seguenti lavori:

- **BENI IMMOBILI:** tutti gli interventi occorrenti per il mantenimento, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Immobili appartenenti al patrimonio comunale, che rientrano nella disponibilità del Comune e/o di cui il Comune deve assicurare il mantenimento, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- **OPERE ED IMPIANTI:** tutti gli interventi occorrenti per il mantenimento, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di:
 - ❖ strade e piazze, compresa la segnaletica orizzontale e verticale, l'arredo urbano e le pubbliche fontane;
 - ❖ parchi pubblici, giardini e verde pubblico;
 - ❖ impianti del servizio idrico integrato, comprendente le sorgenti, gli impianti di sollevamento ed i pozzi, i serbatoi, le condotte di distribuzione, la rete fognante bianca e nera, l'impianto di depurazione;
 - ❖ Impianti del servizio elettrico, comprendente la rete elettrica di distribuzione MT e BT, le cabine elettriche di trasformazione, gli impianti di pubblica illuminazione, corpi illuminanti e relativi sostegni;
 - ❖ Impianti sportivi e per il tempo libero;
 - ❖ cimitero comunale e relativi impianti;
 - ❖ impianti termici, idrico-sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali;

- ❖ in genere tutti gli interventi riguardanti tutte le opere, I manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà comunale e/o di cui Il Comune deve assicurare il mantenimento, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- interventi non programmabili in materia di sicurezza;

1. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

- lavori necessari per la compilazione di progetti;
- completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
- Lavori d'urgenza ai sensi dell'art.175 del D.P.R. n.207/2010.

Art. 5 – Tipologia delle forniture eseguibili in economia

1 - Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:

- a) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- b) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manifestazione, con arredi e attrezzature già esistenti;
- c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- e) carburanti e lubrificanti per il funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- f) vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- j) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- k) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;

- l) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- m) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, e accessori per impianti sportivi;
- n) fornitura di materiale edile e stradale vario (sabbia, ghiaia, pietrino, cemento, per la manutenzione di beni immobili comunali;
- o) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- p) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati, spese postali e telegrafiche;
- q) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
- r) acquisto materiale antighiaccio;
- s) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- t) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- u) forniture di qualsiasi natura per le quali sia stata esperita infruttuosamente la procedura di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
- v) acquisto di piante e fiori;
- w) materiale elettrico per la gestione delle reti negli edifici comunali e dell'impianto di pubblica illuminazione;
- x) materiale di ricambio per il servizio idrico integrato, per le reti fognanti e per l'impianto di depurazione.

2 - Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:

- a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
- b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni, filmati e telefonia;
- c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
- d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
- e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).

3 - Possono essere eseguite in economia tutte le forniture non comprese nel precedente elenco e nel regolamento dei contratti per un importo massimo di €. 4.000,00 oltre IVA.

4 - Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 6.

Art. 6 – Tipologia dei servizi eseguibili in economia

1 - Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
- b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto e facchinaggio o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
- c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
- d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
- e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- f) servizi a supporto della riscossione ordinaria e/o coattiva diretta del Comune dei propri tributi comunali e delle entrate patrimoniali;
- g) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- h) servizi legali di cui all'articolo 22, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- i) servizi tecnici di cui all'art. 23, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- j) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- k) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- l) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
- m) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- n) servizi pubblicitari cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;

- o) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
- p) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- q) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; espurgo pozzetti di ispezione e di raccolta delle acque;
- r) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- s) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- t) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- u) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- v) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
- w) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- x) sistemazione e manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico;
- y) verifica della fatturazione delle bollette Enel.

2 - Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», del Codice:

- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 5;
- b) nolo dell'autocestello;
- c) locazione o altra forma di utilizzo di immobili, aree e locali (con particolare riferimento all'utilizzo di studi tecnici di soggetti esterni a supporto dell'attività di progettazione di soggetti interni) a breve termine o medio termine, comunque

per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate, e di personale;

- d) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
- e) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- f) servizi di qualsiasi natura per i quali sia stata esperita infruttuosamente la procedura di evidenza pubblica e non può esserne differita l'esecuzione;

3 - Possono essere eseguiti in economia tutti i servizi non compresi nel precedente elenco e nel regolamento dei contratti per un importo massimo di €. 4.000,00 oltre IVA.

4 - Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 5.

Art. 7 - Interventi misti

1 - Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera b).

2 - Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 8 - Affidamento dei lavori eseguibili in economia

1 - Ai sensi del comma 8 dell'art.125 del D.lgs n.163/2006 e s. m. i., per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, limiti computati al netto escluso gli oneri fiscali, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante o da altri Enti.

2 - Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

Art. 9 - Affidamento delle forniture e dei servizi eseguibili in economia

1 - Ai sensi del comma 11 dell'art. 125 del D. l.vo n.163/2006 e s. m. e i., per servizi o forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 193.000 euro, limiti al netto, escluso gli oneri fiscali, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

2 - Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di

singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;

- b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
- c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
- d) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00 IVA esclusa.

TITOLO III – PROCEDIMENTO

Art. 10 - Responsabile del Procedimento

1 - L'amministrazione opera a mezzo del Responsabile del Settore interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2 - Il Responsabile del Settore può avversi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente ed espressamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del Responsabile del Settore.

3 - Il Responsabile del Settore garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze dell'Area ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 11 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1 - Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 10, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario nei limiti e con le forme previste dalle disposizioni legislative vigenti.

2 - Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

3 - La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 10, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 12 – Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1 - Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il Responsabile del Settore, o su sua delega, il responsabile del procedimento, richiede, nel rispetto dei principi di cui ai precedenti articoli 8 e 9, almeno a cinque operatori economici la presentazione di una offerta, redatta secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

2 - I soggetti a cui inviare la lettera d'Invito possono essere individuati attingendo, con criterio rotazionale, da appositi elenchi che ciascun Responsabile del Settore, valutata la necessità, provvederà a costituire nell'ambito delle materie e delle funzioni di propria competenza, oppure da apposite indagini di mercato svolte sulla base di informazioni assunte dalla stampa o da siti internet o nell'ambito dell'Ente o di altri Enti in relazione a procedure similari precedentemente svolte, o da elenchi da questi formati.

3 - La lettera di invito, di norma, contiene:

- a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
- b) le eventuali garanzie e cauzioni definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
- c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
- d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
- e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
- f) il termine o i termini assegnati per l'esecuzione del lavoro o delle forniture e le eventuali penalità per i ritardi;
- g) il termine di scadenza in caso accordo quadro (ex contratto aperto), inteso come intervento periodico in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
- h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

4 - Il cottimo fiduciario di regola è formalizzato mediante scrittura privata oppure da apposita lettera con la quale il Responsabile del Settore dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi.

Art. 13 - Atti della procedura

1 - La lettera di invito può essere inoltrata anche via fax o posta elettronica certificata. Nel caso di intervento d'urgenza o di lavori di somma urgenza, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

2 - Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile del Settore predispone un foglio "patti e condizioni" o un capitolato ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

3 - Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il Responsabile del Settore redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 14 - Scelta del contraente

1 - La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
- b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non si ritenga rilevante l'eventuale variazione qualitativa.

2 - L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile del Settore che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.

3 - Qualora lo ritenga opportuno, il Responsabile del Settore potrà avvalersi di una Commissione composta da 3 membri e presieduta dal Responsabile del Settore stesso.

4 - Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al precedente comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta.

5 - Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.

6 - Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione.

Art. 15 - Offerta economicamente più vantaggiosa

1 - Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi, ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste dell'Ente (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).

2 - Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

3 - Nello stesso caso, nell'esame delle offerte il responsabile del settore deve farsi assistere da due dipendenti dell'amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento.

Art. 16 – Accordo quadro (ex contratto aperto)

1 - Nel caso di accordo quadro (ex contratto aperto) di cui all'articolo 12, comma 3, lettera g), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:

- a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto;
- b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
- c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
- d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.

2 - In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile di cui all'articolo 10, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.

Art. 17 – Garanzie

I soggetti candidati agli affidamenti fino a 40.000 euro sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria.

I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle garanzie di cui all'art. 113 del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i. per tutti gli affidamenti di lavori, di forniture e servizi di importo fino a 40.000 euro. Nel qual caso il pagamento deve avvenire in unica soluzione al termine della prestazione ed in seguito ad attestazione da parte del responsabile del procedimento che la stessa è avvenuta conformemente alle pattuizioni intercorse fra l'affidatario ed il Comune.

Si potrà procedere alla liquidazione frazionata previa presentazione di cauzione definitiva.

Art.18 - Forma della stipulazione

La stipulazione dei contratti del Comune avviene nelle seguenti forme:

in forma pubblico-amministrativa, a mezzo del Segretario Comunale o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce nei casi di assenza e/o impedimento;

per scrittura privata autenticata, nei casi consentiti e sulla base delle indicazioni interne all'ente quando trattasi di atti per i quali la legge non prescriva l'atto pubblico;

per scrittura privata, quando il rapporto si perfezioni tra le parti con la semplice sottoscrizione e senza necessità di intervento di pubblici ufficiali.

Per i lavori, le forniture ed i servizi effettuati in economia ai sensi del presente Regolamento, per importi inferiori ad Euro 20.000,00 IVA esclusa, si potrà procedere direttamente con le seguenti forme:

- a) atto separato di obbligazione costituito da lettera-offerta, sottoscritta dall'aggiudicatario ed accettata;
- b) apposita determinazione dirigenziale, sottoscritta dall'affidatario;
- c) corrispondenza, secondo gli usi del commercio;
- d) obbligazione sottoscritta in calce al capitolato o disciplinare;
- e) altre eventuali forme con utilizzo di strumenti elettronici, compatibilmente con le norme vigenti.

Art. 19 - Contenuto dell'atto di cottimo

Ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m. e i., qualora venga scelta la forma dell'atto di cottimo, questo deve contenere:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del D.lgs n. 163/2006° s. m.i.;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'articolo 125, comma 8, primo periodo, del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicizzazione sul profilo del committente.

Art. 20 - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia, in quanto applicabile nella Regione Siciliana, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" e s. m. e i., e al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>>*" e s.m.i, così come recepiti dalla L. R. n. 12 del 12/07/2011.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono o restano abrogate le previgenti disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 21 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

1 - Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.

2 - Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Art. 22 - Disposizioni speciali per i servizi legali

1 - I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati

su base fiduciaria, per importi fino a euro 40.000,00; per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.

2 - Il comma 1 si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:

- a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
- b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
- c) prestazioni notarili;
- d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
- e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

3 - Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo del corrispettivo; nei casi di cui ai commi 1 e 2, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni. Nessun aumento è consentito se non preventivamente autorizzato e se non provvisto di adeguata copertura finanziaria.

Art. 23 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1 - Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112 del Codice;
- c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: la geologia, servizi e indagini geologiche, geognostiche, saggi rilievi di varia natura, prove carico, prove di laboratorio, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

2 - Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 40.000,00 e determinato a norma dell'art. 262 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal RUP secondo le vigenti disposizioni statutarie.

3 - I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa invito ad almeno cinque soggetti

idonei, scelti mediante sorteggio pubblico da una lista formulata in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

- a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque o più soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
- b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 - 1) condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 - 2) ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
 - 3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
 - 4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
 - 5) conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;

4 – trovano, comunque applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 6.

5 - Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

6 - Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:

- a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
- b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza.
- c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

7 - Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi e comunicazione al dipartimento regionale tecnico.

8 - I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.

9 - I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):

- a) di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 193.000,00 euro sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice;
- b) di importo pari o superiore a 193.000,00 euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.

10 -Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo del corrispettivo. Il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni. Nessun aumento è consentito se non preventivamente autorizzato e se non provvisto di adeguata copertura finanziaria.

TITOLO V – COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI DI FIDUCIA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Art. 24 - Istituzione degli Elenchi

L'Amministrazione Comunale può istituire elenchi di operatori economici per l'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario e per la fornitura di beni e servizi.

Gli elenchi sono utilizzati nei limiti dei rispettivi importi fissati dal presente regolamento.

Art. 25 – Iscrizione agli Elenchi per l'affidamento dei lavori

Sono iscritte, su istanza, gli operatori economici che:

- a) siano in possesso dell'attestazione "SOA";
- b) per importi singolarmente pari o inferiori a 150.000 euro, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010.

I richiedenti sono iscritti per la categoria e gli importi risultanti dai certificati prodotti.

L'elenco già costituito deve essere aggiornato in funzione della dimostrazione del possesso dei requisiti sopra elencati.

Art. 26 – Istanza di iscrizione e documenti da allegare

Per ottenere l'iscrizione all'elenco, i richiedenti devono presentare istanza al Responsabile dell'Ufficio Settore competente del Comune, entro la data prevista dall'apposito avviso, compilata ed autenticata nelle forme di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La domanda, oltre la qualifica e/o la qualità e le generalità del sottoscrittore, dovrà specificare tutti i dati dell'operatore da iscrivere, le categorie di lavori o di fornitura di beni o di fornitura di servizi per cui si chiede l'iscrizione ed attestare il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 38 del D.L. 163/2006 e ss.mm.ii.

Art. 27 – Documenti da allegare all'istanza

Alle domande, i richiedenti devono allegare i seguenti documenti:

- per gli operatori di cui all'art. 25 lettera a): certificato di attestazione di qualificazione "SOA";

- per gli operatori di cui all'art. 25 lettera b): dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante: l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività per la quale si chiede l'iscrizione, l'assenza di uno stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, le risultanze del Casellario Giudiziario, la regolarità contributiva, accettazione protocollo di legalità;
- Codice Etico degli appalti della stazione appaltante, sottoscritto per accettazione;
- Modello GAP;
- Per le forniture di beni e servizi, dichiarazione di dedicarsi abitualmente, nell'esercizio della propria attività alla vendita dei prodotti o alla prestazione dei servizi richiesti.

Art. 28 – Procedura per l'iscrizione

Le domande e la documentazione presentate saranno esaminate dal Responsabile dell'Ufficio competente, che provvederà alla formulazione dell'elenco degli operatori economici da inserire nell'Elenco.

Agli operatori economici, la cui domanda o documentazione non è conforme a quanto previsto dagli articoli precedenti, il predetto responsabile comunica l'inizio del procedimento di non iscrizione, assegnando quindici giorni di tempo per eventuali controdeduzioni.

Agli operatori economici non ammesse, sempre a cura del predetto responsabile, sarà notificato il provvedimento di non iscrizione.

La costituzione dell'elenco sarà approvata con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio competente, che provvederà alla sua pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio.

Eventuali osservazioni saranno esaminate e valutate dal predetto responsabile.

L'elenco sarà articolato per gruppi di categorie di lavori, utilizzando le categorie generali allegato al D.P.R. 207/2010.

I gruppi di categorie saranno predeterminate e rese note nell'avviso che pubblicherà l'istituzione dell'elenco e la sua prima compilazione.

Art. 29 – Limitazioni

L'iscrizione all'elenco ha effetto permanente:

1 – Ogni operatore economico ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione;

2 – Le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'elenco all'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno, corredata della necessaria documentazione in originale o copia conforme;

3 - Gli operatori economici già iscritti non sono tenuti in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione;

4 – Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'elenco degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 14 del presente regolamento.

5 - Per la prima aggiudicazione nell'anno solare, resta fissato il limite di cui all'art. 3.

6 – Gli operatori economici, invece, che nel corso dell'anno solare in cui si celebra la gara hanno già avuto affidati lavori, non possono aggiudicarsi, ulteriori lavori il cui importo, al lordo e comprensivo degli oneri per la sicurezza, sommato all'importo di contratto a quello dei lavori affidati supera 60.000 euro.

Per la determinazione della suddetta soglia, si prescinde dalla categoria di appartenenza dei lavori affidati e da affidare.

7 – Gli operatori economici per i quali si accerti la sussistenza della condizione di cui al comma 6, non verranno invitati alla gara o, se invitati, ne verranno esclusi.

Ai fini della esclusione, si seguirà l'ordine cronologico degli affidamenti.

TITOLO VI – NORME FINALI

Art. 30 – Rinvio

Sono abrogate le norme di eventuali regolamenti del Comune in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme statali e regionali e del regolamento dei contratti che regolano la materia contrattuale.

Per i lavori e le forniture in economia saranno osservate le norme dei relativi regolamenti.

Per le forme contrattuali si applicano le disposizioni del vigente regolamento dei contratti.

Per le fasi di consegna, liquidazioni, esecuzione, verifiche e collaudo si applicano le norme vigenti, integrate con quelle del vigente regolamento dei contratti.

Per le competenze si applicano le norme vigenti in Sicilia e lo Statuto comunale.

Art. 31 – Pubblicità

Il presente Regolamento, inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi del vigente Ordinamento EE.LL. e la visione è consentita, senza alcuna formalità ed a semplice richiesta, a qualunque cittadino, al quale può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.

Art. 32 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento, così come modificato, ai sensi del secondo comma dell'art. 197 del vigente Ordinamento EE.LL., verrà pubblicato, successivamente alla esecutività della delibera di approvazione, all'Albo On-Line del Comune, per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.